Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 21 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza . . . . Pag. 3882

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1410.
Approvazione dello statuto dell'Ente Stampa . . Pag. 3882

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411.
Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali . . . . Pag. 3884

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1412.
Istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Mentone. Pag. 3887

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 ottobre 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza) . . . . Pag. 3888

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima dell'Alluminio Italiano, con sede in Borgofranco, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 3888

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Cucirini Italiani, con sede a Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 3888

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Rappresentanza Pizzi ed Affini, con sede a Torino, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 3888

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Profumeria Anthea, con sede ad Arona (Novara), e nomina del sequestratario . . . . Pag. 3889

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1940-XVIII.
Nomina del sig. Mario Mortari a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . Pag. 3889

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1940-XVIII.
Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita ed il consumo della saccarina nel Regno . . . Pag. 3889

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Cambiamento di cognome . . Pag. 3893

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza) . . . . Pag. 3893

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio). Pag. 3893

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, con sede in Ragusa Ibla, frazione del comune di Ragusa . . . . Pag. 3893

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 3893

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso a 11 posti di agente addetto al servizio dei fari . . . . Pag. 3893

Regia prefettura di Pavia: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 3896

Regia prefettura di Frosinone: Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto . . . . . Pag. 3896

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 21 OTTOBRE 1940-XVIII:

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 ottobre 1940-XVIII.
Autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1941-XIX per pubblici impieghi, ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi.
(4042)

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Ottobre 1940-XVIII (Fascicolo 10).

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, il primo Segretario di Sua Maestà il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 3 giugno 1940-XVIII, (registrato al Controllo generale col n. 28/2, addì 6 giugno 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 51-52), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Pistone Francesco di Giuseppe.

(4022)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1410.
Approvazione dello statuto dell'Ente Stampa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, concernente la istituzione dell'Ente Stampa;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto dell'Ente Stampa istituito con la legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 39. — MANCINI

Statuto dell'Ente Stampa

CAPO I

Disposizioni generali - scopo - patrimonio

Art. 1.

L'Ente Stampa, istituito con la legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto alla diretta dipendenza del Ministero della cultura popolare.

L'Ente ha lo scopo di curare, secondo le direttive del Ministro per la cultura popolare, d'intesa con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, il potenziamento e lo sviluppo dei servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici.

Art. 2.

L'Ente svolge la sua attività per mezzo dell'Amministrazione centrale che ha sede in Roma. Qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere istituiti uffici locali in altre città del Regno.

L'ordinamento degli uffici è stabilito dal regolamento di cui all'art. 8 della legge.

Art. 3.

Le entrate dell'Ente sono costituite:
a) dal contributo annuo fisso statale indicato nell'art. 3 della legge;
b) dai proventi derivanti dall'esercizio dei servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici;
c) dai redditi patrimoniali;
d) dalle entrate eventuali.

Art. 4.

I beni mobili e immobili e tutti gli altri valori di pertinenza dell'Ente costituiscono il suo patrimonio.

Le somme destinate ad incremento del patrimonio devono essere investite in acquisto di titoli del Debito pubblico.

CAPO II

Amministrazione e controllo.

Art. 5.

Gli organi dell'Ente sono:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il presidente che è di diritto il Ministro per la cultura popolare o un suo delegato:
1° ha la rappresentanza legale dell'Ente;
2° convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
3° vigila per l'esatta attuazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
4° sovraintende a tutte le attività dell'Ente, vigilando che esse si svolgano in conformità delle norme di legge e di regolamento, nonchè dei programmi deliberati dal Consiglio di amministrazione;
5° delibera su tutte le materie che non sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione;
6° delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone a questo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva alla deliberazione.

Delle deliberazioni adottate dal presidente è redatto processo verbale.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri oltre il presidente che lo presiede, dei quali due designati dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fa-

scista, uno dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per le corporazioni e tre dal Ministro per la cultura popolare.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora, durante il triennio, si renda vacante un posto di consigliere, il nuovo membro resta in carica solo per il periodo in cui vi sarebbe rimasto il predecessore, salvo conferma per il successivo triennio.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria una volta ogni due mesi e in riunione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri o almeno due revisori dei conti ne facciano richiesta.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre la partecipazione del presidente e di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità, prevale il voto del presidente.

Alla riunione del Consiglio di amministrazione intervengono con voto consultivo i membri del Collegio dei revisori dei conti.

Delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione:

1° delibera il regolamento per la disciplina dei servizi interni, sullo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale e sul servizio di tesoreria e di riscossione delle entrate, salvo il disposto dell'art. 8 della legge;

2° approva, non oltre il mese di ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e, non oltre il mese di dicembre, il bilancio dell'esercizio finanziario successivo;

3° delibera sulle convenzioni per l'assunzione dei servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici;

4° delibera sui contratti per l'acquisto, la vendita e la locazione di beni immobili, la stipulazione di mutui attivi e passivi, l'accensione, cancellazione, riduzione e postergazione di ipoteche, nonchè per la costituzione e lo svincolo di qualunque garanzia presso qualunque ente, istituto o ufficio;

5° delibera sull'accettazione di lasciti e donazioni;

6° autorizza il presidente a sostenere i giudizi attivi e passivi;

7° autorizza gli storni di fondi sul bilancio;

8° delibera su tutti gli altri affari necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Art. 10.

Le deliberazioni del presidente e del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, tranne quelle soggette all'approvazione del Ministro.

Art. 11.

Il controllo generale dell'amministrazione dell'Ente è demandato al Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre funzionari della pubblica amministrazione, appartenenti uno al Ministero delle finanze, uno al Ministero della cultura popolare e uno alla Corte dei conti. Vi sono, inoltre, due revisori supplenti, uno designato dal Partito Nazionale Fascista e uno dal Ministero della cultura popolare.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi, sia collegialmente che singolarmente, hanno facoltà di esaminare, in qualunque tempo, i registri delle deliberazioni e la corrispondenza attinente alla gestione amministrativa, nonchè di effettuare verifiche di cassa ordinarie e straordinarie.

I revisori riferiscono al Consiglio di amministrazione sulle risultanze della loro attività di controllo, e, con apposita relazione, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, come dai successivi articoli 19 e 21.

CAPO III.

Servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici

Art. 12.

L'Ente Stampa assume la fornitura dei servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici a richiesta delle aziende giornalistiche interessate, stipulando con i proprietari di esse apposite convenzioni.

Per la fornitura dei servizi redazionali e di corrispondenza a giornali e periodici appartenenti ad uno stesso proprietario, possono essere stipulate singole convenzioni per ciascun giornale o periodico, ovvero convenzioni collettive per ogni gruppo di giornali o periodici.

Art. 13.

Le convenzioni devono essere stipulate con atto scritto firmato dal presidente dell'Ente e dal proprietario della azienda giornalistica interessata.

Nel caso che il proprietario dell'azienda giornalistica sia una società commerciale legalmente costituita o un ente giuridicamente riconosciuto, la convenzione sarà firmata dai legali rappresentanti di essi.

Art. 14.

Le spese per la stipulazione della convenzione sono a carico del proprietario dell'azienda giornalistica interessata.

A tal uopo, coloro che richiedono la fornitura di servizi redazionali e di corrispondenza di giornali o periodici devono versare alla tesoreria dell'Ente una somma per le spese predette nell'ammontare stabilito di volta in volta dal presidente dell'Ente stesso. La somma residuale, dopo eseguite tutte le spese inerenti alla stipulazione della convenzione, viene restituita all'interessato.

Art. 15.

Le convenzioni impegnano immediatamente i proprietari delle aziende giornalistiche interessate. Esse però non sono esecutive se non dopo la loro approvazione da parte del Ministero della cultura popolare, al quale devono essere trasmesse nel termine di otto giorni dalla data di stipulazione.

Art. 16.

A garanzia del regolare pagamento del corrispettivo dovuto all'Ente, il proprietario dell'azienda giornalistica interessata, all'atto della stipulazione della convenzione, è te-

nuto ad effettuare, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale a favore dell'Ente Stampa per un importo pari alla metà del corrispettivo annuo dovuto.

La cauzione può essere costituita in numerario o in titoli di Stato. Quando la cauzione è costituita in titoli di Stato, il valore dei titoli è determinato in base al corso medio ufficiale dell'ultimo semestre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno diminuito del dieci per cento.

La cauzione è restituita all'interessato alla scadenza della convenzione, dopo espletati gli opportuni accertamenti e le prescritte formalità.

Art. 17.

Le modalità per lo svolgimento dei servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici, dei quali l'Ente assume la fornitura, e le norme relative al personale da adibire ai detti servizi sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 8 della legge.

CAPO IV

Gestione finanziaria.

Art. 18.

L'esercizio finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Però, all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino a tutto il mese di luglio, scaduto il quale termine, l'esercizio è chiuso definitivamente.

Art. 19.

Il bilancio di previsione comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio, nonchè l'avanzo o il disavanzo delle gestioni precedenti.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio in tre titoli: entrate e spese effettive, entrate e spese per movimento di capitali e partite di giro.

I titoli sono ripartiti in capitoli.

I capitoli hanno una unica numerazione progressiva.

Il bilancio preventivo, prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione ed in ogni caso non oltre il mese di novembre, è esaminato dal Collegio dei revisori dei conti, che redige all'uopo relazione scritta.

Art. 20.

Per provvedere alle eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, è impostato nella parte passiva del bilancio un fondo di riserva, che non potrà essere superiore al ventesimo delle entrate ordinarie.

I prelevamenti su detto fondo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Il conto consuntivo deve essere compilato seguendo lo stesso ordine e la stessa classificazione del bilancio di previsione e deve dimostrare il risultato finanziario ed amministrativo dell'esercizio e lo stato del patrimonio, con le variazioni sopravvenute derivanti dall'esercizio del bilancio o da qualsiasi altra causa eventuale.

Il conto consuntivo, prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione, è esaminato dal Collegio dei revisori dei conti, che redige all'uopo relazione scritta. L'esame e la presentazione della relazione da parte del Collegio dei revisori dei conti devono aver luogo nel termine di tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 22.

I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal presidente e dall'incaricato dei servizi amministrativi. Essi debbono indicare se sono emessi in conto della competenza o dei residui, nonchè il capitolo del bilancio a cui si riferiscono.

Prima della emissione del mandato di pagamento il capo dei servizi amministrativi deve accertarsi che sia stata fatta la giusta imputazione al bilancio e che la spesa sia stata legalmente autorizzata e trovi capienza nei fondi disponibili.

Art. 23.

Per l'amministrazione dell'Ente è istituito un servizio di tesoreria e di esazione delle entrate, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 8 della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411.
Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e il testo, con esso approvato, delle disposizioni regolamentari nella anzidetta materia dei brevetti per invenzioni industriali;

Tenuta presente la necessità di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana,

per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizione generale.

Art. 1.

Il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia:

— dei modelli di utilità;

— dei modelli e disegni ornamentali.

Tuttavia le disposizioni del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiegano effetto nella anzidetta materia in quanto tale decreto sia applicabile, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono.

TITOLO II.

Brevetto per modelli di utilità.

Art. 2.

(Art. 58, comma primo, secondo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Gli effetti del brevetto per modelli di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art. 3.

(Art. 59, comma primo, e art. 61 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità e ai suoi aventi causa.

Tuttavia, per i modelli anzidetti che siano opera di dipendenti, si applicano, salvo patto in contrario, le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 4.

(Art. 60 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

TITOLO III.

Brevetto per modelli e disegni ornamentali.

Art. 5.

(Art. 66 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee di colori o di altri elementi.

Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore.

Art. 6.

(Art. 68 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cinquanta modelli o disegni, purchè nell'insieme costituiscano un tutto o una serie omogenea.

Art. 7.

(Art. 69 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello o disegno ornamentale e ai suoi aventi causa.

Salvo patto in contrario, il brevetto per modelli e disegni ornamentali, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto.

Art. 8.

(Art. 67 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità, ai sensi del precedente art. 2, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni al brevetto per modelli di utilità e al brevetto per modelli e disegni ornamentali.

Art. 9.

(Art. 58, comma ultimo, e artt. 63 e 71 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda.

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi.

Art. 10.

(Art. 62, comma primo, e art. 70 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, provveduto alla concessione del brevetto, pone a disposizione del pubblico le relative descrizioni e i disegni senza attendere che trascorrano i termini stabiliti nell'art. 38, comma secondo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e omettendo la pubblicazione a stampa prevista nello stesso comma.

I termini di cui appresso del R. decreto anzidetto, sono ridotti, nei riguardi dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali, nel modo seguente:

a) il termine per rivendicare le priorità, stabilito dagli articoli 9, comma primo, e 17, comma primo, è ridotto a sei mesi;

b) il termine di differimento stabilito dall'art. 10, comma ultimo, è ridotto a quattro mesi;

c) il termine di sospensione dal pagamento delle tasse, stabilito dall'art. 51, quando il pagamento della tassa di concessione avvenga in forma rateale, è ridotto a due anni e la sospensione è ammessa nel solo caso di pagamento in tale forma.

Art. 11.

(Artt. 64 e 72 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I brevetti per modelli di utilità e i brevetti per modelli e disegni ornamentali sono soggetti alle seguenti tasse:

1) tassa di domanda;

2) tassa di concessione.

Nell'annessa tabella *A*) è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.

Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella *B*).

Art. 12.

La tassa di concessione può essere pagata o in una unica soluzione o in due rate, valevoli una per il primo biennio e l'altra pel secondo biennio di durata dei brevetti.

Alle anzidette rate biennali della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.

Art. 13.

(Art. 65, comma secondo, art. 73 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 4 della legge 30 agosto 1868, n. 4578).

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali, il difetto di effettiva attuazione, previsto nell'articolo 54 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per un anno dalla concessione del brevetto, importa di pieno diritto la decadenza del brevetto stesso.

In caso di mancato pagamento delle rate biennali della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse disposizioni, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

(Art. 138 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

A coloro che abbiano presentato domande di brevetto per invenzioni industriali, per le quali all'entrata in vigore di questo decreto non sia stato ancora concesso il relativo brevetto e il cui oggetto abbia i caratteri di modello di utilità, verrà concesso il brevetto per modelli di utilità, ferma restando, a tutti gli effetti di legge, la decorrenza del brevetto stesso dalla data di deposito della primitiva domanda e previo conguaglio delle tasse.

Art. 15.

(Art. 137, comma terzo, quarto e quinto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I brevetti per disegni e modelli di fabbrica, per i quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto non sia ancora trascorso il periodo di due anni, beneficiano del maggior termine di durata concesso dall'art. 9, purchè entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto sia pagata la tassa di concessione, nel suo ammontare integrale.

Nei casi di cessione di brevetti, il prolungamento del brevetto va a profitto del cessionario, salvo patto in contrario.

Nel caso di concessioni o di licenze, che si protraggano fino alla scadenza del termine fissato dalla legge anteriore per la durata del brevetto, il concessionario o licenziatario, salvo patto in contrario, potrà continuare, mediante compenso, nell'esercizio dei diritti concessigli. Se le parti non si accordano circa l'ammontare del compenso, questo sarà fissato da un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del domicilio del concessionario o licenziatario e, se questi non ha domicilio nel territorio dello Stato, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 16.

(Art. 144 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Dalla data che sarà stabilita a norma del seguente art. 17, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per disegni e modelli di fabbrica, le leggi di cui appresso:

1) la legge 30 agosto 1868, n. 4578, concernente i disegni e modelli di fabbrica;

2) la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle Esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero;

3) il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli articoli 5 e seguenti;

4) il R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, portante l'istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle Mostre od Esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea.

Sono altresì abrogate, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per disegni e modelli di fabbrica, le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

1) art. 19 delle disposizioni approvate col R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea;

2) articolo unico, lett. *b*), del R. decreto 20 aprile 1913, n. 377, riguardante la protezione della proprietà industriale nella Libia;

3) art. 1 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea.

Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo Regolamento.

Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle Convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle Colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

Art. 17.

(Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il Governo del Re emanerà il Regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrerà in vigore, anche per quanto riguarda le tasse, il 1° novembre 1940-XIX.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, troveranno attuazione anche nella materia dei modelli, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari approvate con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 42. — MANCINI

TABELLA *A*.

Prospetto delle tasse

Brevetto per modelli di utilità.

1) per la domanda di brevetto	L.	75
2) per la concessione di brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	»	200
3) per la concessione di brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:		
a) rata per il primo biennio	»	100
b) rata per il secondo biennio	»	125

Brevetto per modelli e disegni ornamentali.

4) per la domanda di brevetto	L.	25
5) per la concessione di brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	»	75
6) per la concessione di brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:		
a) per il primo biennio	»	50
b) rata per il secondo biennio	»	50
7) per la concessione di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni, a norma dell'art. 6, se la tassa è pagata in una unica soluzione	»	200
8) per la concessione di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni, a norma dell'art. 6, se la tassa è invece pagata in due rate:		
a) rata per il primo biennio	»	100
b) rata per il secondo biennio	»	125

Brevetto per modelli di utilità e Brevetto per modelli e disegni ornamentali.

9) per la lettera d'incarico	L.	30
10) per il ritardo nel pagamento della rata del secondo biennio della tassa di concessione:		
entro il primo trimestre	»	25
entro il secondo trimestre	»	75
11) per il differimento della visione pubblica	»	100
12) per il ricorso alla Commissione dei ricorsi	»	100
13) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	»	75
14) per il certificato	»	25
15) per l'estratto dai Registri	»	15
16) per l'autenticazione di copia di descrizione o disegni	»	25
17) per il duplicato dell'originale di brevetto	»	25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

TABELLA *B*.

Atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla Legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

1) Descrizioni allegate a domande di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
2) Disegni allegati a domande di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
3) Brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
4) Ricorso alla Commissione dei ricorsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1412.
Istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Mentone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico sull'ordinamento del Regio corpo del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522;
Visto il regolamento per il servizio del Genio civile, approvato con R. decreto 2 marzo 1931-IX, n. 287;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, art. 1, n. 3;
Considerata l'urgente necessità di provvedere alla istituzione in Mentone, per la durata dello stato di guerra, di un ufficio speciale del Genio civile per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino di opere pubbliche su tutto il territorio occupato militarmente oltre il confine occidentale, compresa la Savoia;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 7 settembre 1940-XVIII e per la durata dello stato di guerra è istituito in Mentone un ufficio speciale del Genio civile per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino di opere pubbliche su tutto il territorio occupato militarmente oltre il confine occidentale, compresa la Savoia, e cioè:

a) Mentone e il suo territorio, a confine con la provincia di Imperia;

b) Fontan, nella valle del Roia, oltre il passo di Tenda e Larche e oltre il passo della Maddalena, a confine con la provincia di Cuneo;

c) Monginevro, oltre il colle omonimo, e gli abitati di Lanslevillar, Lanslebourg, Termignon, Bramans e Verrey nell'alta valle dell'Arc oltre il passo del Moncenisio, tutti a confine con la provincia di Torino;

d) le frazioni del comune di Bourg Saint Maurice denominate Saint Foye, Planey, Le Miroir, Les Masures nella valle dell'Isère, oltre il passo del Piccolo S. Bernardo, a confine con la provincia di Aosta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 40. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 ottobre 1940-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Società mandamentale di costruzione e credito (anonima cooperativa), con sede in Muro Lucano (Potenza), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Società mandamentale di costruzione e credito (anonima cooperativa), con sede in Muro Lucano (Potenza), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4023)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima dell'Alluminio Italiano, con sede in Borgofranco, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima dell'Alluminio Italiano di Borgofranco, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima dell'Alluminio Italiano, con sede a Borgofranco, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Francesco Cremonese.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4025)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Cucirini Italiani, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Cucirini Italiani, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Cucirini Italiani, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giulio Bertagna.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4026)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Rappresentanza Pizzi ed Affini, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Rappresentanza Pizzi ed Affini, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Rappresentanza Pizzi ed Affini, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il contrammiraglio Amici Grossi Marco.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4029)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Profumeria Anthea, con sede ad Arona (Novara), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Profumeria Anthea, Arona (Novara), si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Profumeria Anthea, con sede ad Arona (Novara), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Stanislao Fella.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3996)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1940-XVIII.
Nomina del sig. Mario Mortari a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. dott. Bruno Barba, agente di cambio presso la Borsa di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Mario Mortari;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Mortari è nominato rappresentante del signor dott. Bruno Barba, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 10 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3998)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1940-XVIII.
Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita ed il consumo della saccarina nel Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;
Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238;
Vista la legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 295;

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendono ottenere il permesso di produrre nel Regno la saccarina debbono farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) allegando un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni comprovante che lo stabilimento è tecnicamente attrezzato per la produzione della saccarina.
Nella domanda debbono essere indicati:
a) l'ubicazione dello stabilimento;
b) la potenzialità degli impianti.

Art. 2.

Gli stabilimenti autorizzati a produrre la saccarina sono soggetti a continua vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti a rimborsare all'Erario le spese per il personale addetto alla vigilanza medesima nella misura prescritta dal decreto Ministeriale 16 agosto 1938-XVI, nonchè a corrispondere le prescritte indennità ai funzionari doganali ed ai militari della Regia guardia di finanza che si rechino nello stabilimento per compiere le operazioni di loro istituto.

Art. 3.

Le ditte autorizzate debbono fornire nello stabilimento locali adatti per uso di corpo di guardia e dell'Ufficio di vigilanza ed un magazzino riconosciuto idoneo dall'Amministra-

zione finanziaria per la custodia delle materie prime e del prodotto finito. Il magazzino sarà chiuso a doppia chiave di cui una in custodia dell'ufficio di vigilanza.

Art. 4.

La ditta è obbligata alla tenuta di due registri preventivamente numerati e timbrati dalla Direzione superiore della dogana che ha giurisdizione sullo stabilimento; uno per le materie prime e l'altro per la saccarina.

Nel registro delle materie prime la parte del carico è costituita da tutte le quantità introdotte nello stabilimento e quella dello scarico dalle quantità passate alla lavorazione.

Nel registro della saccarina debbono essere iscritte nella parte del carico tutte le quantità prodotte in ogni ciclo di lavorazione e nella parte dello scarico le quantità consegnate alla Ricevitoria presso la Direzione superiore della dogana più vicina, con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

La saccarina deve essere confezionata, a cura ed a spese della ditta produttrice, in scatole solide ed atte a preservarla dalla umidità e da alterazioni, del peso netto di cg. 1, cg. 2 e cg. 5.

Le scatole da cg. 1 e da cg. 2 debbono essere di forma circolare, quelle da cg. 5 di forma quadrangolare: le une e le altre debbono avere il coperchio assicurato al corpo della scatola con filo di fibra vegetale e metallo, incrociato, sul quale saranno apposti i contrassegni di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

La spedizione delle scatole contenenti la saccarina dallo stabilimento alla Ricevitoria della dogana deve essere fatta a cura e spese della ditta, con scorta della Regia guardia di finanza.

Per essere autorizzata ad eseguire la spedizione la ditta deve esibire all'ufficio di vigilanza presso lo stabilimento una « bolletta di spedizione », conforme al modello annesso al presente decreto, portante la indicazione del numero delle scatole, del peso unitario di esse e del peso totale della saccarina.

L'ufficio di vigilanza, accertatosi dell'esattezza dei dati esposti nella bolletta di spedizione, emette la bolletta di accompagnamento modello *A* 19 allegando alla matrice il tagliando *A* della bolletta di spedizione e consegna ai militari di finanza incaricati della scorta i tagli di *B* e *C* e la bolletta figlia.

Art. 7.

All'arrivo della spedizione il ricevitore della Dogana, eseguiti gli opportuni riscontri, dispone il suggellamento delle scatole e consegna al militare di finanza lo scontrino della bolletta di accompagnamento ed i tagliandi *B* e *C* della « bolletta di spedizione » con l'attestazione di ricevuta.

Lo scontrino della bolletta di accompagnamento sarà contrapposto alla relativa bolletta matrice, il tagliando *B* della bolletta di spedizione sarà allegato al registro della saccarina a giustificazione dello scarico ed il tagliando *C* sarà consegnato alla ditta per corredare la domanda di pagamento di cui all'art. 17.

Art. 8.

I contrassegni delle scatole di saccarina devono essere apposti a cura della Dogana e sono forniti dall'Amministrazione.

Il contrassegno di Stato è costituito da due bollini metallici recanti impresso su una faccia lo stemma sabaudo e sull'altra la dicitura « Saccarina di Stato » nonchè il quantitativo di prodotto ed è distinto in tre tagli: da cg. 1, da cg. 2 e da cg. 5.

Il ricevitore della Dogana deve prendere in carico i contrassegni ricevuti dall'Amministrazione finanziaria e ne renderà conto nei modi prescritti per i contrassegni doganali.

L'applicazione dei contrassegni dovrà farsi nei modi che saranno indicati dall'Amministrazione e la chiusura di essi potrà effettuarsi soltanto a mezzo delle apposite tenaglie, fornite dalla Amministrazione stessa.

Art. 9.

Il ricevitore della Dogana consegnatario deve iscrivere le quantità di saccarina ricevute in apposito registro modello *A* 4 riportandovi le indicazioni risultanti dalle bollette figlie modello *A* 19 che resteranno a corredo del registro a giustificazione del carico.

Lo scarico sarà giustificato con la indicazione degli estremi delle bollette di riscossione modello *A* 32 serie speciale emesse per l'introito del prezzo versato dagli acquirenti autorizzati.

Art. 10.

La saccarina di Stato è ceduta dal ricevitore della Dogana consegnatario esclusivamente ai farmacisti, alle società farmaceutiche ed ai negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici che abbiano ottenuto preventivamente il permesso dal Ministero delle finanze.

Il prezzo della saccarina che dovrà essere corrisposto dagli acquirenti autorizzati sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze. Tale prezzo sarà periodicamente riveduto.

La vendita da parte del ricevitore della Dogana è fatta in ragione di chilogrammi interi non essendo consentiti frazionamenti.

Art. 11.

Chi abbia ottenuto il permesso di acquistare saccarina a termini del precedente articolo deve trasmettere al ricevitore della Dogana consegnataria:

a) una richiesta compilata nel modulo prescritto da cui risulti l'esplicita obbligazione di destinare la saccarina per gli usi consentiti sotto comminatoria delle pene previste dall'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal R. decreto 17 marzo 1927, n. 377, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2768, per coloro che detengono o mettono illegalmente o abusivamente in vendita nel Regno saccarina o prodotti saccarinati;

b) il vaglia postale o della Banca d'Italia per l'importo corrispondente alla saccarina che si intende acquistare aumentato dalle spese di spedizione.

Il predetto ricevitore, accertata la regolarità della richiesta e l'esattezza dell'importo dovuto, provvederà alla spedizione della merce a mezzo pacco postale assicurato quando la parte interessata non provvede direttamente al ritiro.

La spedizione è accompagnata dalla bolletta di riscossione modello *A* 22 emessa per l'introito del prezzo pagato dall'acquirente e da una bolletta di accompagnamento emessa dalla Dogana sulla quale debbono essere riportati il numero

e la data della bolletta di riscossione, la quantità di saccarina della quale si tratta e gli estremi del permesso ministeriale.

Di ogni spedizione il ricevitore della Dogana deve dar comunicazione al Comando di circolo della Regia guardia di finanza nella cui giurisdizione risiede l'acquirente.

Art. 12.

La bolletta di accompagnamento, munita dell'attestazione di arrivo e di introduzione della saccarina nella farmacia o nel magazzino autorizzato, da parte dell'autorità finanziaria o, in mancanza di essa, da parte dell'autorità municipale del luogo, deve essere a cura dell'acquirente restituita alla Dogana nel termine da questa assegnato, tenendo conto della distanza, della viabilità e dei mezzi di trasporto adoperati.

Le firme dei funzionari che rilasceranno la attestazione di cui al precedente comma devono essere autenticate col bollo d'ufficio.

Trascorso il termine suindicato senza che la bolletta di accompagnamento sia stata restituita munita delle attestazioni di arrivo della saccarina a destino la Dogana procederà a carico dell'acquirente a termini e per gli effetti dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal R. decreto-legge 7 marzo 1927, n. 377, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2768.

Di ogni procedimento sarà dato avviso al Ministero.

Art. 13.

I farmacisti, le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici autorizzati dal Ministero delle finanze all'acquisto della saccarina per gli usi consentiti, debbono tenere un registro di carico e scarico, preventivamente numerato e timbrato dalla Dogana o dal Comando della Regia guardia di finanza più vicini, nel quale deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita della saccarina.

Ogni partita di carico deve corrispondere ad una bolletta di riscossione modello *A* 22; ogni partita di scarico deve corrispondere ad una fattura di vendita rilasciata nei modi indicati dall'art. 15.

Art. 14.

I farmacisti che acquistano la saccarina presso le società farmaceutiche o presso i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici debbono custodire le fatture di vendita e le ricette mediche che si riferiscono alla saccarina introdotta nella farmacia ed esibirle a qualunque richiesta degli agenti di finanza.

Art. 15.

Le fatture di vendita che le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici sono tenuti a rilasciare per qualunque quantità di saccarina venduta ai farmacisti e che debbono scortare la saccarina durante il trasporto fino all'introduzione in farmacia, oltre le indicazioni d'uso commerciale, debbono contenere le seguenti:

a) il cognome e il nome del farmacista richiedente;

b) il comune, la strada e il numero civico dov'è situata la farmacia;

c) la quantità, in lettere, della saccarina venduta;

d) il numero e la data della bolletta di riscossione modello *A* 22 e la Dogana che l'ha emessa;

e) l'obbligo del farmacista di accusare ricevimento della saccarina vendutagli.

Art. 16.

Le bollette di riscossione rilasciate dalla Dogana, le richieste e le ricevute dei farmacisti costituiscono per le società farmaceutiche e per i commercianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, i documenti giustificativi del movimento di carico e scarico della saccarina di Stato acquistata. Tali documenti debbono essere custoditi nell'esercizio di vendita ed esibiti insieme col registro di carico e scarico agli agenti finanziari ad ogni loro richiesta.

Art. 17.

Le Ditte autorizzate a produrre la saccarina per ottenere il pagamento del prezzo del prodotto ceduto all'Amministrazione finanziaria debbono presentare domanda all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento.

Alla domanda debbono essere uniti i tagliandi *C* delle bollette di spedizione munite dell'attestazione di ricevimento da parte del ricevitore della Dogana.

L'Intendenza di finanza, avuta conferma dal ricevitore della Dogana delle quantità di saccarina a lui consegnate, provvede al pagamento coi fondi posti a sua disposizione dal Ministero delle finanze.

Art. 18.

Le somme riscosse dal ricevitore della Dogana per la vendita della saccarina di Stato debbono essere versate a favore dell'Erario sullo apposito capitolo del bilancio d'entrata del Ministero delle finanze.

Art. 19.

Il ricevitore della Dogana compilerà a fine esercizio finanziario il conto giudiziale a genere e il conto giudiziale a denaro osservate le « Istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle Dogane » approvate col decreto Ministeriale 4 giugno 1939-XVII.

Art. 20.

La saccarina e il saccarinato di sodio provenienti da confisca, a cura degli uffici consegnatari debbono essere concentrati presso la Ricevitoria della Dogana di Milano, che ne curerà la cessione alle ditte autorizzate dal Ministero delle finanze al prezzo di cui al precedente articolo 10.

Il ricevitore della Dogana di Milano per la saccarina ed il saccarinato di sodio provenienti da confisca affidati alla sua gestione renderà i conti nei modi e con le norme di cui al precedente art. 19.

Art. 21.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

MODELLO DELLA BOLLETTA DI SPEDIZIONE

A.

(da unire alla matrice della bolletta di accompagno)

BOLLETTA DI SPEDIZIONE DI SACCARINA DI STATO

La Ditta . . . . *dichiara di spedire alla Rivevitoria della dogana di.* . . . . *le seguenti quantità di saccarina di Stato.*

Numero d'ordine	Scatole da 1 cg.	Scatole da 2 cg.	Scatole da 5 cg.	TOTALE CG.
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
			TOTALE CG. . . .	. . . .

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . .

. . . . *addì* . . . .

LA DITTA

Emessa bolletta d'accompagnamento n. . . . . del . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO DI VIGILANZA

. . . .

B.

(da allegare al registro della saccarina)

BOLLETTA DI SPEDIZIONE DI SACCARINA DI STATO

La Ditta . . . . *dichiara di spedire alla Ricevitoria della dogana di.* . . . . *le seguenti quan'ità di saccarina di Stato.*

Numero d'ordine	Scatole da 1 cg.	Scatole da 2 cg.	Scatole da 5 cg.	TOTALE CG.
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
			TOTALE CG. . . .	. . . .

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . .

. . . . *addì* . . . .

LA DITTA

Ricevute scatole n. . . . . . . contenenti a netto cg. . . . . saccarina di Stato.

Allibrata al n. . . . . . del registro *A-4*.

. . . . *addì* . . . .

IL RICEVITORE

. . . .

C.

(da unire alla domanda di pagamento)

BOLLETTA DI SPEDIZIONE DI SACCARINA DI STATO

La Ditta . . . . *dichiara di spedire alla Ricevitoria della dogana di.* . . . . *le seguenti quantità di saccarina di Stato.*

Numero d'ordine	Scatole da 1 cg.	Scatole da 2 cg.	Scatole da 5 cg.	TOTALE CG.
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
. . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .
			TOTALE CG. . . .	. . . .

diconsi chilogrammi (in utte lettere) . . . .

. . . . *addì* . . . .

LA DITTA

Ricevute scatole n. . . . . . . contenenti a netto cg. . . . . saccarina di Stato.

Allibrata al n. . . . . . del registro *A-4*.

. . . . *addì* . . . .

IL RICEVITORE

. . . .

(4012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18832 del 30 agosto 1940-XVIII, il signor Levi Guido di Alberto e di Pogutz Carolina, nato a Trieste il 16 aprile 1915, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome Levi con quello Pogutz, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4034)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Società mandamentale di costruzione e credito, con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Società mandamentale di costruzione e credito (anonima cooperativa), con sede in Muro Lucano (Potenza);

Dispone:

Il dott. Guido Casale y Figoroa fu Alberto è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Società mandamentale di Costruzione e credito (anonima cooperativa), avente sede in Muro Lucano (Potenza), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4024)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio)

Nella seduta tenuta il 10 ottobre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio), il geom. Giuseppe Arnoldi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4036)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, con sede in Ragusa Ibla, frazione del comune di Ragusa.

Nella seduta tenuta il 10 ottobre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, con sede in Ragusa Ibla, frazione del comune di Ragusa, il dott. Santo Cascone di Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4037)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1940-XVIII - N. 211

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)		4,63
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,925
Id. 3,50 % (1902)	73,65
Id. 3,00 % Lordo	51,55
Id. 5 % (1935)	94,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	74,35
Id. Id. 5 % (1936)	95,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,90
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,625
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,40

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 11 posti di agente addetto al servizio dei fari

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note n. 7544/9/1.3.1. in data 21-12-1939-XVIII e 28-5-1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 11 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 6100 oltre L. 990 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, non appartengano alla razza ebraica, siano iscritte al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti ed abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano state esentate dal servizio militare:

a) i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reali Equipaggi Marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei addetti al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Regia marina o in aspettativa alla data del presente decreto e i figli di quelli di ruolo nella Regia marina collocati a riposo o morti nell'ultimo quinquennio.

Ai termini del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi a posti di agente dei fari.

Tutti i candidati alla data del presente decreto dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassare il 35°. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che abbiano prestato dopo il 5 maggio 1936 servizio militare non isolato all'estero partecipando a relative operazioni militari, per gli invalidi di guerra o della causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o a seguito di azioni belliche compiute dopo il 5 maggio 1936 in servizio militare non isolato all'estero e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo d'età è fissato a 40 anni. Tale limite massimo è elevato a 44 anni per gli ex sottufficiali del C.R.E.M. e per gli agenti ausiliari o incaricati temporanei ai fari in servizio alla data del presente decreto.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919, al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dall'Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 35 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alle lettere b) e c) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. D. 22-11-1937 n. 2032.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 6, stese di pugno dagli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, divisione personali civili, sezione II) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio. Detto certificato, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

I candidati ex-combattenti, non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima.

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di compimento degli studi elementari inferiori (3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

e) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

f) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

g) estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare) o certificato di esito definitivo di leva per quelli che non abbiano prestato servizio militare;

h) fotografia, autenticata dell'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposta, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

i) dichiarazione esplicita di non appartenere alla razza ebraica e di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i possedimenti dell'Egeo;

l) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

m) gli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, gli invalidi delle operazioni militari dell'A. O. o di quelle compiute in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla rappresentanza provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale;

n) gli ex-combattenti, coloro che abbiano preso parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

o) gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

p) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati, che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che produrranno un certificato di povertà rilasciato dall'autorità competente potranno presentare i documenti di cui sopra redatti in esenzione di bollo ad eccezione della domanda di ammissione che dovrà essere comunque estesa sulla prescritta carta legale da L. 6.

Le domande degli agenti ausiliari o incaricati temporanei che attualmente prestino o che abbiano prestato servizio presso i fari e i segnalamenti marittimi dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dei Comandi delle Zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui alla lettera *n*) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle Zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi in qualità di volontari per ferma quadriennale o riaffermati, basterà siano allegati alla domanda di ammissione al concorso, l'estratto matricolare militare e il certificato di iscrizione al P.N.F.

Art. 5.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I candidati, anche se invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) costituzione tale da poter affrontare, all'occorrenza, sbalzi di temperatura ed esposizione alle intemperie;

b) attitudine a servirsi agevolmente dei remi nelle imbarcazioni;

c) attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle torri dei fari che, in genere, sono alte;

d) attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi come il trasporto di bombole, di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc.;

e) vista buona pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente verrà constatato mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Per i concorrenti invalidi di guerra o per la causa nazionale la visita sanitaria sarà compiuta dal collegio medico di cui all'art. 30, del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

Un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°. Presidente.

Un ufficiale superiore della R. Marina. Membro.

Un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°. Membro.

Un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°. Membro e Segretario.

Un impiegato del personale civile tecnico della R. Marina. Membro.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiudicherà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1) un decimo di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari del C. R. E. M. con almeno quattro anni di servizio militare nella Regia marina;

2) da 1 a 12 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica ed elettro-meccanica e precisamente:

da 1 a 3 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di piccole officine;

da 3 a 6 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di grandi stabilimenti;

da 6 a 12 punti a chi presenti brevetti o certificati della Regia marina o stabilimenti di altre Amministrazioni dello Stato o di Regie scuole;

3) due decimi di punto per ogni mese di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali agenti ausiliari od incaricati temporanei ai fari per almeno 6 mesi continuativi o per almeno un anno saltuariamente;

4) due punti per i figli di agenti dei fari di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del presente decreto.

Il computo dei periodi di servizio di cui ai nn. 1 e 3 della lettera *b*) sarà fatto con riferimento alla data del presente decreto.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

Per l'assegnazione dei posti, messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 2 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a favore dei coniugati.

f) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940 n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista per le famiglie numerose.

Art 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontari per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da tre a sei mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine di sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, meritevoli della nomina ad agente di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 365,81 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3971)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 25177 del 21 agosto 1940 col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Grassi Luigia designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 29 settembre 1940, n. 62. del podestà di Pietra de' Giorgi;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Grassi Luigia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi e designata per la nomina la signora Tinucci Pergentina domiciliata in Gambolò.

Il podestà di Pietra de' Giorgi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 9 ottobre 1940-XVIII

Il Prefetto

(3984)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1940, n. 12683, col quale il dott. Aurelio Ponari è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Atina;

Considerato che, essendosi di conseguenza resa vacante la condotta veterinaria consorziale di Castro dei Volsci, occorre procedere alla dichiarazione di altro vincitore della condotta stessa in base all'ordine di graduatoria e di preferenze delle sedi dai concorrenti indicate nelle domande di partecipazione al concorso.

Vista la dichiarazione di accettazione da parte del dott. Spagnolo Augusto;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 24, 25 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Spagnolo Augusto è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Castro dei Volsci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 2 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: PATERNÒ

(4020)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.